

Invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della "Lavori di ripristino delle biocelle e delle celle di maturazione presso l'impianto di compostaggio della Villaservice Spa"

[CIG: 89377554C0] [CUP: B17H21004740005]

1. Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice: Villaservice Spa, Zona Industriale di Villacidro, località Cannamenda, 09039 Villacidro (SU)

2. Oggetto dell'appalto, durata e importo

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "Ripristino delle biocelle e delle celle di maturazione presso l'impianto di compostaggio della Villaservice S.p.a.", presso l'impianto di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti situato in zona industriale Villacidro (VS) loc Cannamenda.

L'importo complessivo dell'appalto è di 254.479,68 € al lordo degli oneri della sicurezza, esclusa l'IVA di legge al 22%, così composto:

	<i>Importo</i>
Lavori a corpo	66.505,96 €
Lavori a misura	187.973,72 €
Oneri sicurezza	6.206,82 €
Importo Complessivo	254.479,68 €

Costo della manodopera: 68.818,40 €

Le categorie di cui si compongono le lavorazioni oggetto del presente appalto, individuate ai sensi dell'Allegato A al Regolamento e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, sono le seguenti:

Lavorazione	Categoria	Qualificazioni obbligatorie (si/no)	Importo (Euro)	Classif.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici Civili e Industriali	OG1 (DPR 207/10)	SI	€ 254.479,68	I	100%	prevalente	Si nella misura max del 50%

Il contratto è da stipulare a corpo e a misura.



Durata dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi con lavorazioni notturne.

3. PROCEDURA DI GARA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016 mediante ribasso unico percentuale; resta fermo il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice.

Termine di ricezione delle offerte: Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 16.11.2020**

Termine di ricezione dei chiarimenti: **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09.11.2020**

I chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente tramite il portale, richieste pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

Sopralluogo obbligatorio: nelle modalità indicate all'art. 12 .

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: gli operatori economici invitati possono assistere all'apertura delle buste telematiche attraverso la procedura telematica da remoto accedendo alla piattaforma telematica , l'operator potrà tenersi aggirato sull'andamneto delle fasi di gara. La data e l'ora di inizio delle operazioni di gara verà comunicata almeno due giorni prima.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: Giorni 180 dalla data di presentazione dell'offerta.

Partecipazione procedura: presentazione della documentazione unicamente su piattaforma telematica

Gli Operatori che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Villaservice Spa ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare gli operatori economici ai sensi dell'**art. 45 del D.lgs. 50/2016, nello specifico:**

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente art.2, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) Requisiti di carattere generale

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale .

- a) insussistenza della cause di esclusione indicate dall'art. 80 del DLgs 50/2016;
- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 co. 2 lett. c del Dlgs 231/2001 e smi;
- c) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto dal lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 o delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- d) che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione;
- e) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o in consorzio;
- f) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Dlgs 50/2016;

(DGUE Parte III: Motivi di esclusione-Lettera A, B, C, D)

2) Requisiti di idoneità

Al fine della partecipazione alla gara, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 83 del Dlgs 50/2016:

a) Iscrizione, per attività coerenti a quella oggetto del presente affidamento, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o nel registro delle commissioni per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali o, se residenti in altri Stati della Comunità europea, nel registro professionale o commerciale di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016; **(DGUE Parte IV: Criteri di selezione-lettera A: Idoneità, n.1)**

b) nel caso di concorrente non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

3) Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

I partecipanti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per



Categorie e Classifiche adeguate alla tipologia e all'ammontare degli importi dei lavori. (**DGUE Parte II: Informazioni sull'operatore economico – sezione A) Contratti di lavori pubblici di importo superiore a Euro 150.0000**)

Nel caso di verifica triennale, avviata nei termini di cui all'art. 77 del Regolamento e, non ancora conclusa, l'O.E. deve allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente, al fine di dimostrare il possesso del requisito.

Si potrà costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 indicando i componenti e rispettivi ruoli (mandataria e mandanti), consapevole che non è consentito, a pena di esclusione, ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, l'attestazione SOA richiesta per le imprese singole deve essere posseduta dalla mandataria o da una consorziata nelle misure minime del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o da altre consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (Art.92, c.2, del Regolamento, come sostituito dall'art.12, comma 9 del D.L. n. 47/2014, convertito in L. n. 80/2014).

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e richiamate all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente lettera di invito.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali

consorzio il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi (SOA) posseduti dal consorzio e dai singoli consorziate sono sommati.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziate indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, ai propri consorziate non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziate. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziate sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziate. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziate nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 5 punto 1 e 2 del presente disciplinare.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e del **Modello 2 – Dichiarazione integrativa al DGUE** nei termini indicati al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, ultimo paragrafo.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il prestito di mezzi e risorse da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare ed astratto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art. 89, comma 5).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89 co. 6 del codice).

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente lettera di invito, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre tutti i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9).

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del Codice, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avalimento.

Nei casi di avalimento infragruppo e di avalimento tra consorziate di cui all'art. 47, comma 2, del Codice, le informazioni predette devono risultare dalla dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 89, comma 1, anche con riferimento alla durata dell'impegno dalla stessa assunto.

7. SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nel limite del 40% alle condizioni tutte previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE (parte II lettera D) le parti della prestazione che intende subappaltare.

8. GARANZIE RICHIESTE

Cauzione provvisoria: € 10.179,19 (diecimilacentosettanove/19) pari al 4% dell'importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza, valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell'offerta, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' possibile applicare le agevolazioni di riduzione della cauzione di cui all'Art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.



L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2017.

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La procedura sarà gestita interamente per via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, di firma digitale.

Per poter partecipare al procedimento si dovrà accedere al sistema telematico all'indirizzo <https://villaservicespa.acquistitelematici.it/> e seguire le istruzioni trasmesse nella pec d'invio per visualizzare il dettaglio della procedura.

Il plico telematico sarà composto da una:

- **BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA**

Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli appositi campi del portale, in formato pdf, o comunque in formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura del documento.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente ove richiesto e inseriti a sistema nella "Busta Documentazione Amministrativa". Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella "Busta Documentazione Offerta Economica". Tutti i file della offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente e inseriti a sistema nella "Busta Documentazione Offerta Tecnica".

Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente, non criptati né compressi e, ove richiesto, firmati digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità degli offerenti.

Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, inderogabilmente entro il termine sopra indicato, un plico telematico attraverso la piattaforma di gara.

Sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad un'offerta tempestivamente pervenuta.

L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse in tempo utile.

A seguito della conferma dell'invio dell'offerta, il concorrente potrà visualizzare un messaggio di avvenuta trasmissione dell'offerta stessa; l'offerta "non trasmessa" non sarà visibile alla Amministrazione e pertanto, si intenderà come non presentata.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRA' ESSERE INSERITA IN FORMATO PDF.

TUTTI I DOCUMENTI CHE IL CONCORRENTE CARICA A SISTEMA E DOVE ESPLICITAMENTE RICHIESTO, nel presente disciplinare, DOVRANNO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE, OSSIA DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DIGITALMENTE DA:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o da un procuratore (generale o speciale), a condizione che venga allegata a sistema la relativa procura scansionata e firmata digitalmente, a pena di esclusione;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

9.1. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "Busta Documentazione Amministrativa" presente nella fase di compilazione telematica dovrà essere inserita la seguente documentazione.

9.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il Modello 1 allegato, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRA' ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE SECONDO LE INDICAZIONI ALL'ART.9.

Il concorrente carica a sistema, firmato digitalmente:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

9.1.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Allegato in formato pdf e dovrà essere firmato digitalmente, secondo le indicazioni dell'art.9.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche come da fac-simile in formato editabile (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte II: informazioni sull'operatore economico, lett. A

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per il possesso dei criteri di selezione richiesti di cui al paragrafo 5.3 punto 2, ossia nel caso si sia in possesso della SOA dovrà essere dichiarato compilando la parte nel punto corrispondente del DGUE.

Parte II: informazioni sull'operatore economico, lett. B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Il rappresentante legale dell'operatore economico indica i propri dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza completa, codice fiscale, qualifica) - (Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017).

Parte II: informazioni sull'operatore economico, lett. C: Avalimento:

Il concorrente dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa al D.G.U.E. (redatta preferibilmente secondo il Modello 2 predisposto dall'ente e messo a disposizione sul portale), sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'ausiliaria, nei termini di cui al successivo punto 9.1.3, della presente lettera di invito;
3. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5. originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione di tutti i requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del Regolamento e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida Anac in materia, il contratto di avalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in modo esplicito ed esauriente, nello specifico:

- Oggetto: i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o

determinabili ovvero in via semplificativa, mediante descrizione degli strumenti messi a disposizione, numero e descrizione delle competenze delle figure professionali tali da consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'impresa ausiliata;

- durata del contratto;
- se l'ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;
- ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

6. PASSOE dell'ausiliaria;

7. Dichiarazione del possesso dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente".

Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, art. 83 comma 9 del Codice, e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Parte II: informazioni sull'operatore economico, lett. D: Subappalto:

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, specificando nel caso se trattasi di subappalto necessario e qualificante.

Il concorrente, **pena l'impossibilità** di ricorrere al subappalto, indica l'elenco dei lavori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III: Motivi di esclusione – lettere A, B, C, D (Articolo 80 del Codice)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art.7 punto 1 (requisiti generali) del presente disciplinare di gara.

*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice (cfr. **Modello 2 –dichirazioni integrative al DGUE**).*

Inoltre:

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del Codice non devono sussistere, altresì, in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito elencati:

- **titolare o direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **socio o direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **soci accomandatari o direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nei confronti dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza** in caso di società con meno di quattro soci.

Si precisa che **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** sono anche:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
- i membri dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, non sarà necessario indicare i membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

La **dichiarazione** sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente per tutti i soggetti sopraelencati di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica, indicando nel **Modello 2 Dichiarazioni integrative al DGUE** predisposto dall'Ente, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 08/11/2017 recante *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"*, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Il modello 2 dovrà essere in formato pdf e firmato digitalmente, secondo le indicazioni all'art.9.

Parte III, lettera D, punto 9 – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 80 co. 2 e co. 5 lett. f), g), h), i), l), m) del codice e art.53 co. 16-ter del dlgs 165/2001).

A pena di esclusione, i concorrenti dichiarano **l'insussistenza del divieto di contrarre** ex art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 (Anticorruzione) Dichiarazione sostitutiva concernente l'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012. **(N.B.:** Si fa presente che tale divieto sussiste per gli operatori economici che si siano avvalsi dell'attività lavorativa o professionale di ex dipendenti della pubblica amministrazione, i quali abbiano esercitato, nei confronti dell'operatore medesimo, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A (punto 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale, di cui al paragrafo 5.2.

N.B. L'operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE "Criteri di selezione" ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

9.1.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. *(fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56)* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida n. 6/2016 dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice compresi i soggetti cessati dalla carica, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, V periodo del Codice, come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito dalla legge n. 120 del 2020, in merito agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
4. di essere in possesso della **Abilitazioni** ai sensi delle lettere a), b), c), d), g) dell'art. 1 del D.M. 37/2008, ovvero di impegnarsi a far eseguire i lavori ad Operatore Economico in possesso delle predette abilitazioni;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (cfr. CSA);
 7. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015).
 8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31 gennaio 2014 allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. Dichiara:
 - Di eleggere domicilio presso l'Area Messaggi del Sistema telematico di negoziazione SardegnaCAT nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo dichiarato nella documentazione di gara e comunica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 - Di essere a conoscenza che qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente effettuata presso l'apposita Area Messaggi del Sistema;
 - Di impegnarsi ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si renderà necessario, la predetta Area Messaggi del Sistema;
 - Gli estremi dell'indirizzo PEC, oppure, solo in caso di concorrenti avente sede in altri Stati membri, gli estremi dell'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali – "Informativa privacy" di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR");
13. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase):
 - a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 - gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
 - il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:**
- gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale competente;
 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato;
 - di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, *non si dovrà procedere, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 Aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.*

14. dichiara i dati fiscali, previdenziali e assicurativi richiesti.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, dovranno essere redatte preferibilmente secondo il **Modello 2** predisposto dall'ente e messo a disposizione sul portale Sardegna CAT.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 14;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 14;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, co. 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 3 (cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4); n. 7 (protocollo di legalità); n. 8 (codice di comportamento); n. 9 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo), n. 14 (riferimenti fiscali e previdenziali).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, co. 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 3 (cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4); n. 7 (protocollo di legalità); n. 8 (codice di comportamento); n. 9 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo), n. 14 (riferimenti fiscali e previdenziali).

9.1.4 - VERBALE DI SOPRALLUOGO

Tale attestazione di presa visione va allegata, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa.

Indicazione delle modalità di svolgimento al paragrafo 12.

9.1.5 - PASSOE

Si dovrà allegare copia del PASSOE rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 nell'ambito del sistema AVCPASS, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 2 e 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In caso di concorrente plurisoggettivo costituito il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo il PASSOE va sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i membri. Il PASSOE deve essere prodotto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e ex art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/10, ausiliaria/e.



9.1.6 - CAUZIONE PROVVISORIA

Considerato lo stato attuale dell'area di interesse e vista l'immediata urgenza a procedere ai fini della sicurezza, la Villaservice Spa ritiene opportuno richiedere la costituzione di una garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta pari al 4% (quattro percento) dell'importo posto a base di gara, ossia pari a €. 10.179,19 (diecimilacentosettantove/19) L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'comma 7, art.93 del Dlgs 50/2016 l'importo della garanzia è ridotto del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, secondo la seguente definizione:

Media impresa: occupa meno di 250 effettivi; ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole). Piccola impresa: occupa meno di 50 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Microimpresa: occupa meno di 10 effettivi; ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti e del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui la stessa detenga, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto.

Per poter fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia copia camera di commercio.

In caso di RTI o Consorzio, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le componenti il raggruppamento e/o le consorziate indicate come esecutrici, risulteranno in possesso delle certificazioni richieste a tal fine.

La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione. La fideiussione deve essere costituita secondo le modalità indicate nel predetto articolo 93 del Codice. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Villaservice Spa.

La cauzione provvisoria, potrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, **alternativamente** mediante:

a) Versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

In caso di versamento in contanti, a comprova dell'avvenuto versamento l'operatore economico partecipante dovrà allegare al portale, la copia scansionata della quietanza firmata sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore.

*Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato a Villaservice Spa - Codice **IBAN IT54H 01015 44041 000070476844**.*

La causale di versamento dovrà riportare:

- la Ragione Sociale dell'Operatore che effettua il versamento;

- l'indicazione "Cauzione Provvisoria per partecipazione a gara"indicando l'oggetto ed il numero CIG dell'appalto.

In caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico, l'Operatore partecipante dovrà allegare al portale la copia scansionata del titolo sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o procuratore;

b) Fideiussione bancaria rilasciata da un Istituto di credito ai sensi della vigente normativa in materia di attività bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/93 e s.m.i.);

c) Polizza assicurativa rilasciata, ai sensi della legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni, da Società di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;

d) Fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Con riferimento ai precedenti punti b), c) e d), a comprova dell'avvenuta costituzione della polizza/fideiussione, l'Operatore deve inserire a portale:

1) originale in formato elettronico/copia scansionata della fideiussione/polizza/cauzione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'istituto bancario, assicurativo o dall'intermediario finanziario.

in alternativa

2) copia scansionata dell'originale della fideiussione/polizza/cauzione sottoscritta tradizionalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'istituto bancario, assicurativo o dall'intermediario finanziario. Detto documento dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, prodotta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale /procuratore dell'impresa partecipante.

Dalle suddette garanzie dovranno evincersi i poteri di firma del fidejussore; in alternativa, detti poteri possono risultare da:

- dichiarazione di autenticità che attesti i poteri di firma del fidejussore resa e sottoscritta digitalmente dal notaio

oppure

- dichiarazione del fidejussore resa ai sensi e con le forme del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dallo stesso con la quale il dichiarante attesti in virtù di quale atto gli siano conferiti i poteri per rilasciare la fideiussione

oppure

- dichiarazione del fidejussore resa ai sensi e con le forme del DPR 445/2000 e firmata tradizionalmente dallo stesso, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità, con la quale il dichiarante attesti in virtù di quale atto gli siano conferiti i poteri per rilasciare la fideiussione; detto documento dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, prodotta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale /procuratore dell'impresa partecipante.

La garanzia provvisoria di cui ai punti b, c e d deve contenere:

- l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c. ;

- la rinuncia al termine di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. ;

- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a prima richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 127 c. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i., tutte le garanzie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con DM 123/2004.

Qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni.

La mancata costituzione della predetta garanzia provvisoria prima della scadenza del termine di presentazione dell'istanza/offerta costituirà causa di esclusione dalla gara.

La garanzia provvisoria dell'Impresa aggiudicataria resterà vincolata fino alla sua sostituzione con il deposito a garanzia della successiva stipula del contratto.

9.1.7 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui all'art. 9 .

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia conforme all'originale del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante (come da fac-simile allegato, **Modello 4**):
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che dovrà stipulare il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

9.2. BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "Busta Documentazione Offerta Economica" dovranno essere inseriti i seguenti documenti.

a) Dichiarazione (Modello 5), sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicare sull'importo a base gara, espresso in cifre ed in lettere.

Sia il ribasso espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l'esclusione.

Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso non oltre la seconda cifra dopo la virgola e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la seconda.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuto valido quanto indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto agli importi a base d'asta.

Non sono ammessi ribassi pari a 0(zero)

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:

- a) Che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
A tal fine si dovrà indicare il contratto nazionale applicato e l'ammontare dei costi della manodopera;
- b) Di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale.
A tal fine si dovrà indicare l'ammontare dei costi della sicurezza c.d. interni o aziendali, ricompresi nel prezzo offerto;
- c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

I costi relativi alla sicurezza aziendali (interni), dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da appaltare. Si precisa che tali costi, poiché facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto e, pertanto, tenuti distinti dai costi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta specificati nel bando di gara.

La mancata indicazione nell'offerta del costo degli oneri di sicurezza aziendali costituisce causa automatica di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che gli "oneri della sicurezza aziendali" devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto. Trattasi dei costi di gestione annui (per es.: servizio di prevenzione e protezione, costi di formazione – informazione - addestramento, medico competente, ecc.) e dei costi operativi (per es. formazione – informazione integrativa, specifici DPI, ecc.).

Tali costi, poiché facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nei prezzi proposti.

LA DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE A PENA DI ESCLUSIONE SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'ART. 9.

Il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri della sicurezza da interferenza.

TUTTI I DOCUMENTI DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA, dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del consorzio.



Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà essere unica, redatta dalla società Capogruppo e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.

In caso di partecipazione come raggruppamento non ancora formalmente costituito, l'offerta economica dovrà essere unica, redatta dalla Società capogruppo/mandataria del raggruppamento costituendo, e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che andranno a costituire il predetto raggruppamento.

10. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Rup valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Rup richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Rup esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di n. 5 giorni per il riscontro.

Il Rup esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza.

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste, a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte, dalla presente Lettera di invito, dal D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di **Soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, e verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In particolare sarà disposto il Soccorso Istruttorio, nei seguenti casi che saranno considerati **irregolarità essenziali sanabili**:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale della Domanda di partecipazione, del DGUE, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali della domanda di partecipazione o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla Lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- mancata presentazione della cauzione provvisoria (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata autentica della firma della fideiussione nelle forme richieste;
- presentazione di garanzia di importo inferiore a quanto richiesto dalla presente Lettera di invito;
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (**irregolarità formali non essenziali**) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO VALE PER QUALSIASI ELEMENTO FORMALE DELLA DOMANDA, MA NON PER L'OFFERTA ECONOMICA.

12. PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Stante la particolarità dei luoghi di lavoro la presa visione degli stessi è obbligatoria a pena l'esclusione dalla gara, e sarà consentita unicamente previo appuntamento inviando una email all'indirizzo di posta elettronica cristiano-cabriolu@villaservicespa.it opp ufficio-segreteriagenerale@villaservicespa.it in cui dovranno essere indicati:

- l'oggetto dell'appalto
- nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo email per la conferma.

IL SOPRALLUOGO SARÀ CONSENTITO NEI SEGUENTI GIORNI MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI, ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO E DISPOIBILITÀ PER OGNI GIORNATA DEI POSTI, PERTANTO SI RACCOMANDA DI PRENDE APPUNTAMENTO TEMPESTIVAMENTE.

Non saranno ammessi al sopralluogo imprese sprovviste dell'appuntamento.

PER IL SOPRALLUOGO È OBBLIGATORIO VENIRE PROVVISI DI CASCO, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, MASCHERINA MONOUSO ALMENO FFP2 E TUTA ANTIPOLVERE. SE SPROVVISTI NON SARA' POSSIBILE ESEGUIRE IL SOPRALLUOGO STESSO, SOLLEVANDO LA STAZIONE APPALTANTE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA EFFETTUAZIONE.

Contestualmente, agli operatori economici verrà rilasciata, da un delegato della Villaservice Spa, apposita



attestazione a dimostrazione della presa visione dei luoghi, verbale allegato alla documentazione di gara che il concorrente dovrà portare con se al momento del sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Tale attestazione di presa visione va allegata, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa.

La presa visione dei luoghi deve essere effettuata direttamente:

- o da legale rappresentante o da Direttore Tecnico del futuro offerente munito di documento di riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A.) dalla quale risulti la carica ricoperta;
- o da incaricato munito di delega del futuro offerente e di documento di riconoscimento.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE**, in relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

13. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

a) titolare del trattamento è Villaservice Spa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec villaservice@pec.it tel. 0709311159 , mail villaservice@tiscali.it;

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (**RPD-DPO**) è contattabile presso l'indirizzo mail: dpo@villaservicespa.it ;

b) I dati forniti sono acquisiti da Villaservice S.p.A. per finalità di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo fornitori, per le selezioni dei fornitori da invitare agli appalti di forniture di beni e/o servizi e/o lavori sottosoglia comunitaria, per la partecipazione alle gare, per la gestione del contratto tra le parti.

La base legale del trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme contrattuali e precontrattuali.

c) Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, comunicazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Trattamento dei dati avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzato, su supporto cartaceo, con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.



d) Villaservice tratterà solamente i dati minimi indispensabili per le finalità sopra esposte; il relativo conferimento costituisce un obbligo legale necessario per la gestione contrattuale e pre-contrattuale e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dalle finalità sopra indicate;

e) i dati saranno trattati esclusivamente:

- dal personale e da collaboratori di Villaservice Spa debitamente autorizzati al trattamento, che ne abbiano necessità in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti
- da soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del trattamento (es. studi professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc).
- da soggetti portatori di interesse che facciano richiesta di accesso agli atti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90;
- dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, dagli organi dell'autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove previsto dalle normative vigenti.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per ragioni di trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L'elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società.

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali:

- richiedere l'accesso ai dati personali (art. 15);
- ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che li riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20);
- opporsi al trattamento (art.21);

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

14. INTEGRITA' E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano di comunicare reciprocamente oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto – le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso;

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, minimizzazione, conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, adempiendo ai relativi dettami a tutela dei diritti degli interessati di competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito delle procedure contrattuali e pre-contrattuali. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e reciprocamente autorizzata.

5. Il fornitore che, nell'ambito del contratto, tratti dati personali di cui Villaservice è Titolare si impegna alla sottoscrizione della Nomina a Responsabile del Trattamento e ad un accordo di riservatezza facenti parte integranti del contratto stesso.

15. ALTRE INFORMAZIONI

- a) Con l'avvenuta partecipazione da parte dell'operatore economico, sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara e dai documenti ivi richiamati;
- b) l'incompletezza, l'irregolarità ovvero la mancanza totale o parziale della documentazione prescritta dalle norme di gara, comporterà **l'esclusione dell'offerta**;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi e nei modi di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, obbligatoriamente redatta secondo gli schemi-tipo approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123, pena la revoca dell'aggiudicazione definitiva;
- f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- g) ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 50/2016, il concorrente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni previste dal medesimo articolo;
- h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- j) l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- k) la gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Al Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo;
- l) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate agli uffici dell'Ente; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.42, co. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- m) L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo anche di tipo risarcitorio.
- n) non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- o) il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente;
- p) l'aggiudicatario dovrà presentare i propri piani di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori;
- q) il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131; le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

- r) tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente.
- s) per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- u) le dichiarazioni di cui al presente disciplinare di gara sono redatte preferibilmente sui modelli forniti dalla stazione appaltante;
- v) Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Massimo Cortese.
- w) I documenti scaricabili dalla piattaforma Digitalpa nell'area della procedura sono:

Modello 1_Domanda di partecipazione

Modello 2_Dichiarazioni integrative al DGUE

Modello 3_Dichiarazione r

Modello 4_Dichiarazione costituzione RTI

Modello 5_Offerta economica

File editabile_DGUE

Schema di contratto

Elaborati progettuali

A1 - RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

A2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A3 - ELENCO PREZZI

A4 - ANALISI DEI PREZZI

A5 - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

A6 - *DOCUMENTO NON PERTINENTE*

A7 - QUADRO ECONOMICO

A8 - CRONOPROGRAMMA

A9 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

A10 - *DOCUMENTO NON PERTINENTE*

A11 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

A12 - FASCICOLO DELL'OPERA

A13 - STIMA DEI COSTI SICUREZZA

A14 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

B1 - ELABORATO GRAFICO: ortofoto individuazione area di intervento

B2 - ELABORATO GRAFICO: pianta capannone compostaggio con indicazione zona di intervento

B3 - ELABORATO GRAFICO: sezioni capannone compostaggio - stato attuale

B4 - ELABORATO GRAFICO: pianta stalli di prima maturazione e biocelle - demolizioni e rimozioni

B5 - ELABORATO GRAFICO: pianta stalli di prima maturazione e biocelle - indicazione degli interventi - stato di progetto

Il Resp.
Massimo Cortese

Referente EC

Preposto ET